



# Legge di delegazione europea 2019-2020

## A.C. 2757

Dossier n° 83 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo  
9 dicembre 2020

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2757
Titolo:	Legge di delegazione europea 2019-2020
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	29
Date:	
adozione quale testo base:	9 settembre 2020
Commissione competente :	XIV Unione Europea
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione

### Contenuto

A seguito delle modifiche approvate presso il Senato, il disegno di legge consta ora di **29 articoli**, che recano **disposizioni di delega** riguardanti il recepimento di **38 direttive** europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a **17 regolamenti** europei. L'articolato contiene, inoltre, **principi e criteri direttivi specifici** per l'esercizio della delega relativa a **18 direttive**.

Si ricorda che durante l'esame presso il Senato:

- **è stato modificato il Titolo** della legge in "Delegazione europea 2019-**2020**", inserendovi quindi il riferimento all'anno in corso;
- **sono stati inseriti nove nuovi articoli**: **21**, sull'uso delle informazioni finanziarie nelle indagini; **22**, sulla riduzione dell'incidenza dei prodotti di plastica nell'ambiente; **23**, sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE; **24**, sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari; **25**, sulla cartolarizzazione; **26**, sull'emissione di obbligazioni garantite; **27**, sulla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento; **28**, sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare; **29**, sull'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;
- sono state apportate **modifiche agli articoli**: **1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 19 e 20**;
- **sono state inserite sei direttive nell'Allegato A**: direttiva (UE) **2019/2034** sulla vigilanza prudenziale; direttiva (UE) **2019/2162** sull'emissione di obbligazioni garantite; direttiva (UE) **2019/2235** sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto; direttiva (UE) **2020/262** sul sistema generale delle accise; direttiva (UE) **2020/284** sugli obblighi per i prestatori di servizi di pagamento; direttiva (UE) **2020/285** sul sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per le piccole imprese;
- **è stata soppressa una direttiva dall'Allegato A**: direttiva (UE) **2019/475** sull'inclusione di alcune zone italiane nel territorio doganale dell'Unione.

L'**articolo 1** al **comma 1** reca la **delega** al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione elencati nell'allegato A ed oggetto degli articoli da 3 a 29 del provvedimento in esame. L'**allegato A** elenca **38 direttive** da recepire con decreto legislativo. Per quanto riguarda i **termini**, le **procedure**, i **principi e i criteri direttivi della delega**, il comma 1 in esame rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#). In virtù di una **modifica approvata nel corso dell'esame al Senato**, si specifica che nell'adozione dei decreti legislativi il Governo dovrà tenere altresì conto "delle **eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da Covid-19**". Il **comma 2** dell'articolo 1 prevede che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al **parere delle competenti Commissioni parlamentari**. Il **comma 3** dell'articolo in esame dispone che **eventuali spese** non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali **possono essere previste nei decreti legislativi attuativi** esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Lo stesso **comma 3** prevede inoltre che, in caso di incapienza del *Fondo per il recepimento della normativa europea*, i **decreti legislativi** attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri

sono **emanati solo successivamente** all'entrata in vigore dei **provvedimenti legislativi** che **stanziavano le occorrenti risorse finanziarie**, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica ([legge 31 dicembre 2009, n. 196](#)).

L'**articolo 2** conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della [legge n. 234 del 2012](#), una **delega biennale** per l'emanazione di disposizioni recanti **sanzioni penali o amministrative** per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Può trattarsi di direttive **attuata in via regolamentare o amministrativa**, quindi trasposte con fonti secondarie, come tali inidonee a istituire sanzioni penali. Può, infine, altresì trattarsi di violazioni di **regolamenti** dell'Unione europea. La delega è conferita per gli atti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2019-2020, per i quali non siano già previste sanzioni.

L'**articolo 3**, modificato al Senato, contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2018/1808](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la **fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)** in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

L'**articolo 4** detta i **criteri di delega** per l'attuazione del nuovo **Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva 2018/1972/UE)**, approvato l'11 dicembre 2018 ed il cui **termine per il recepimento** è fissato al **31 dicembre 2020**. Il Senato ha modificato o introdotto alcuni dei principi e criteri direttivi specifici dettati dall'articolo in esame.

L'**articolo 5** detta i **principi e criteri di delega** per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2018/2001](#) (cd. **RED II**) sulla **promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili** (testo modificativo e di rifusione della pregressa Direttiva 2009/28/UE, cd. RED I). L'articolo è composto di un unico comma, contenente però venticinque criteri di delega. Il Senato ha modificato o introdotto alcuni dei principi e criteri direttivi specifici dettati dall'articolo in esame.

L'**articolo 6** detta principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle **Autorità garanti della concorrenza** degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno.

L'**articolo 7**, modificato al Senato, reca la delega al Governo per l'attuazione nell'ordinamento interno della **direttiva (UE) 2019/633** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che ha disciplinato i casi di **pratiche commerciali sleali** nei rapporti tra **imprese nella filiera agricola e alimentare**.

L'**articolo 8**, modificato al Senato, reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la quale stabilisce norme relative all'esercizio del **diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online** degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio.

L'**articolo 9** reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul **diritto d'autore** e sui diritti connessi nel **mercato unico digitale** e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

L'**articolo 10** detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876. Il primo atto integra e modifica la direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive* - CRD), il secondo il regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation* - CRR), che definiscono un **sistema armonizzato di requisiti minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti** che una banca deve detenere affinché si possa ritenere che sia in grado di operare in condizioni di sicurezza e di far fronte autonomamente alle perdite operative.

L'**articolo 11**, modificato al Senato, detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2014/806. Il primo atto integra e modifica la direttiva 2014/59/UE (*Bank Recovery and Resolution Directive* - BRRD) che, insieme al regolamento (UE) n. 806/2014 (*Single Resolution Mechanism Regulation* - SRMR), che definisce un **sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie**.

L'**articolo 12**, modificato al Senato, detta i **principi e criteri di delega** per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2019/944](#) relativa a norme comuni per il **mercato interno dell'energia elettrica** (testo abrogativo e di rifusione della precedente Direttiva 2009/72/CE sul mercato elettrico e modificativo della Direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica).

L'**articolo 13** reca, al comma 1, i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della **direttiva (UE) 2019/1160** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del **regolamento (UE) 2019/1156** del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, per quanto riguarda la **distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo**.

L'**articolo 14** reca una disciplina di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2016/429](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, concernente le **malattie animali trasmissibili nonché modifiche ed abrogazioni di taluni atti in materia di sanità animale**. Il Senato ha operato alcune modifiche nel presente articolo; alcune di esse **integrano le materie della disciplina di delega**, con principi e criteri direttivi attinenti a **divieti di commercializzazione e di prelievo di alcuni pesci (lettere c) e d) del comma 2)**, a **misure di incentivazione finanziaria** per i soggetti che sviluppano buone prassi di allevamento (**lettera m)**), alla **formazione periodica** in alcune materie degli operatori e dei professionisti degli animali (**lettera n)**), a **misure restrittive e sanzioni** relative al commercio, all'importazione e alla conservazione di specie animali (**lettera q)**).

L'**articolo 15** reca una disciplina di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di **due regolamenti europei, relativi, rispettivamente, ai dispositivi medici in generale ed ai dispositivi medici diagnostici in vitro** - [regolamento \(UE\) 2017/745](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, come modificato dal [regolamento \(UE\) 2020/561](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, e [regolamento \(UE\) 2017/746](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017. Il Senato ha operato alcune modifiche nel presente articolo, anche al fine di introdurre il riferimento al citato regolamento (UE) 2020/561.

L'**articolo 16** delega il Governo all'adozione, entro **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più **decreti legislativi** per l'adeguamento della normativa nazionale al **regolamento (UE) 2017/1991** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il **venture capital** e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai **fondi europei per l'imprenditoria sociale**.

L'**articolo 17**, modificato al Senato, delega il Governo all'adozioni, entro **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più **decreti legislativi per l'adeguamento** della normativa nazionale al **regolamento (UE) 2019/518** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo alle **commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri** nell'Unione e alle **commissioni di conversione valutaria**.

L'**articolo 18** reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III ("Quadro di certificazione della cibersicurezza") del [regolamento \(UE\) 2019/881](#), del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativo all'**ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza**, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il **regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»)**.

L'**articolo 19**, modificato al Senato, al **comma 1** delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai **regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941**, sul mercato interno dell'**energia elettrica** e sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica, mentre al **comma 2** detta specifici principi e criteri direttivi da seguire.

L'**articolo 20** detta principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2019/1238](#), sul **prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)**.

L'**articolo 21**, introdotto al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per **agevolare l'uso di informazioni finanziarie** e di altro tipo a fini di **prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati**, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio.

L'**articolo 22** ,introdotto al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2019/904](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che contiene disposizioni sulla **riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente**.

L'**articolo 23** ,introdotto al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della **direttiva (UE) 2019/1937** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la **protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione**.

L'**articolo 24** ,introdotto al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'**adeguamento** della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2019/2088](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'**informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari**.

L'**articolo 25** ,introdotto al Senato, reca **principi e criteri direttivi** per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2017/2402](#), che stabilisce un **quadro generale per la cartolarizzazione**, instaura un **quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate** e modifica le **direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE** e il [regolamento \(CE\) n. 1060/2009](#) e il [regolamento \(UE\) n. 648/2012](#).

L'**articolo 26** ,introdotto al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2019/2162](#), relativa all'**emissione di obbligazioni garantite** e alla **vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite**.

L'**articolo 27** ,introdotto al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2019/2034](#), sulla **vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento**.

L'**articolo 28**, introdotto al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'**attuazione della direttiva (UE) 2019/1159** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che, intervenendo in materia di requisiti minimi di **formazione per la gente di mare**, adegua il diritto dell'Unione alle proposte di revisione della [Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi](#) (SCTW) e abroga la direttiva 2005/45/CE.

L'**articolo 29**, introdotto al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2019/1151](#), relativa all'**uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario**.

## **Omogeneità delle disposizioni**

Il disegno di legge, che si compone, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, di 29 articoli e di un allegato, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi

## **Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione**

Numerosi principi di delega (articolo 3, comma 1, lettera n); articolo 4, comma 1, lettera i); articolo 14, comma 2, lettere p) e q); articolo 19, comma 2, lettera d); articolo 22, comma 1, lettera f) prevedono, con varia formulazione, l'introduzione di un **apparato sanzionatorio** effettivo, efficace, proporzionato e dissuasivo, senza ulteriori specificazioni, per le violazioni della disciplina introdotta in recepimento della normativa dell'Unione europea; tali principi si prefigurano quindi come disciplina speciale rispetto al principio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d) che indica il regime sanzionatorio applicabile però "salvi gli specifici principi della legge di delegazione"; tuttavia la disciplina generale dell'articolo 32 appare ben più dettagliata di quella recata dagli specifici principi di delega (in particolare vengono indicati limiti minimi e massimi sia per le sanzioni penali sia per le sanzioni amministrative); *si valuti pertanto l'opportunità di specificare ulteriormente i principi di delega*.

## **Chiarezza e proprietà della formulazione del testo**

*Si valuti l'opportunità di chiarire* la relazione tra il principio di delega di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), che prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di **personale e risorse adeguate** per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti e il successivo comma 2 che afferma, in maniera che appare contraddittoria con il richiamato principio di delega, che la medesima Autorità provveda all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui all'articolo nei limiti delle proprie

disponibilità finanziarie.